

al modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996, ed indica la quantità di beni all'inizio dell'anno, i carichi, gli scarichi e l'entità alla fine dell'anno, sia in quantità che in valore, per ogni categoria di bene inventariata.

Il documento risulta firmato dal consegnatario, sig. ■■■■■, mentre manca il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

È stata depositata anche la delibera di approvazione n. 8/2023, firmata dal Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Massetti.

L'agente contabile ha inviato il conto all'Amministrazione oltre il termine previsto, così come il Comune lo ha depositato presso questa Sezione in ritardo.

Inoltre, manca la relazione dell'Organo di controllo interno.

Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto in esame non riguarda beni mobili o "materie" per i quali l'agente contabile ■■■■■ aveva "debito di custodia", ma ricomprende tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio del Settore di pertinenza (Area I^: Servizi alla Persona, Inclusione ed Educazione- Ufficio per la Transizione Digitale).

Infatti, nel conto sono elencati 313 beni mobili, senz'alcuna indicazione di quelli per i quali era configurabile un debito di custodia.

In conclusione, secondo il magistrato istruttore, il documento trasmesso non possiede i requisiti minimi per essere qualificato come conto giudiziale, in quanto non individua con precisione i beni per i quali il ■■■■■ avrebbe avuto "debito di custodia", anziché di mera "vigilanza", secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2002, il quale dispone, altresì, che soltanto i consegnatari con "debito di custodia" (agenti contabili) sono tenuti alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari con "debito di vigilanza" (agenti amministrativi).

Per tali motivi il magistrato istruttore ha sottoposto preliminarmente al giudizio del Collegio la questione concernente l'ammissibilità e/o la procedibilità del conto in questione e, qualora il Collegio dovesse ritenerlo ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

II. Con memoria del 29 agosto 2024 il ■■■■ tramite il proprio difensore, avv. Spinozzi, ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile, in quanto, come evidenziato dal Magistrato istruttore, la funzione di consegnatario attribuitagli comportava un mero debito di vigilanza e non di custodia, con conseguente carenza di obbligo di resa del conto giudiziale.

Il ■■■■ ha, inoltre, riferito che:

- il Comune di Grottammare aveva trasmesso alla Sezione Giurisdizionale l'anagrafe degli agenti contabili, indicando erroneamente anche gli agenti amministrativi;

- l'Ente aveva successivamente contattato telefonicamente, nel maggio 2023, la segreteria della Sezione giurisdizionale per chiedere se fosse ancora necessario il deposito dei conti dei consegnatari, considerato che alcune Sezioni regionali avevano emesso sentenze, distinguendo il debito di custodia da quello di vigilanza, con conseguente onere di resa del conto giudiziale gravante esclusivamente sui consegnatari per debito di custodia; la segreteria si sarebbe, tuttavia, limitata a rammentare che, in linea generale, tutti i consegnatari erano tenuti al deposito del conto giudiziale.

* * * * *

All'odierna udienza, l'avv. Spinozzi ha confermato quanto evidenziato nella memoria; il P.M. ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il conto, il Collegio osserva che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Ciò premesso, il Collegio giudicante reputa opportuno soffermarsi brevemente sulla figura dei consegnatari, sui loro obblighi e soprattutto sulla distinzione tra il consegnatario avente “debito di custodia” e quello avente mero “debito di vigilanza”.

Preliminarmente, deve rammentarsi che negli enti pubblici la gestione del denaro e dei beni è assoggettata ad un sistema di controlli rigorosi, di cui la resa del conto giudiziale costituisce un elemento fondamentale.

In tale contesto, il debito di custodia e il debito di vigilanza comportano responsabilità differenti per i soggetti interessati.

Infatti, il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni pubblici affidati ad un determinato agente contabile, incaricato della loro movimentazione (ad esempio, il magazziniere titolare di un deposito di beni dell'Ente).

Tale agente contabile è, dunque, tenuto a custodire i beni, impedendone la rimozione o la cessione, senza il supporto di adeguata documentazione giustificativa, nonché a rendicontare la propria gestione, mediante la presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale, che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne la corretta amministrazione, ragion per cui, in ipotesi di ammanchi o irregolarità, l'agente con debito di custodia è personalmente responsabile, in

base alle peculiari regole di contabilità, dei danni subiti dall'Amministrazione.

Il debito di vigilanza, a differenza di quello di custodia, non implica la materiale gestione dei beni; esso si configura quando un soggetto si limita a fruire dei beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, assumendosi la responsabilità di un loro uso corretto e diligente (ad esempio, il dirigente che ha in dotazione computer e arredi per l'ufficio di pertinenza).

Il soggetto con debito di vigilanza è, quindi, tenuto ad impiegare i beni in dotazione esclusivamente per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon padre di famiglia; deve, inoltre, redigere un inventario, avente valenza di conto amministrativo, che attesti lo stato di tali beni.

In proposito, la norma di riferimento per tale figura giuridica è l'art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, il quale dispone che: *“Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*.

D'altro canto, anche l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: *“I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”*.

In pratica, il soggetto avente debito di vigilanza risponde in sede amministrativa di eventuali danni o mancanze dei beni assegnatigli mentre non è tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che i dipendenti pubblici che si limitano ad utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza; pertanto, non può esservi inversione dell'onere della prova a loro carico in caso di furto

da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell'agente contabile (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988).

Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili dell'Amministrazione debbono utilizzarli correttamente ed adottare tutte le cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli ed evitare furti (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 25/1990).

Conclusivamente, può affermarsi che le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell'onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale.

Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l'obbligo di custodia dei beni persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo.

La consegna del bene dall'agente contabile con debito di custodia (ad esempio, il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell'ufficio utilizzatore) non comporta automaticamente l'estinzione dell'obbligo di custodia, in quanto è necessario formalizzare tale passaggio attraverso un'apposita procedura: la consegna va attestata in apposito verbale, che deve includere la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.

Da rilevare anche che il soggetto con debito di custodia (ad esempio, il dirigente di un magazzino) rimane responsabile dei beni anche quando questi vengano affidati ad un utilizzatore esterno alla struttura; tuttavia, mediante la stipula di contratti o convenzioni, l'utilizzatore esterno può assumere il ruolo di sub-consegnatario, con assunzione di responsabilità per i beni affidatigli.

Nel caso sussistano sub-consegnatari, il consegnatario principale deve, comunque, svolgere un'attività di coordinamento e di aggiornamento di tutto il patrimonio mobiliare dell'ente; ciò avverrà sulla base delle informazioni che i singoli sub-consegnatari dovranno fargli pervenire entro il termine utile previsto per gli aggiornamenti dell'inventario e per la resa del conto giudiziale.

Orbene, come evidenziato dal magistrato incaricato dell'istruttoria, il Collegio rileva che:

il documento depositato dal ■■■■ contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono, però, individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui possa configurarsi un "debito di custodia" in senso tecnico del consegnatario;

in tale contesto, trattandosi indubbiamente di beni mobili in uso comune all'Ufficio diretto dal ■■■■ per l'espletamento delle normali funzioni istituzionali e non di beni custoditi e gestiti in un magazzino e destinati alla futura distribuzione ad altri soggetti, deve, dunque, ravvisarsi in capo al ■■■■ un mero debito di vigilanza, con conseguente assenza dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti (fermo restando il dovere di redazione e di presentazione al Comune del conto amministrativo nella forma d'inventario).

D'altronde, lo stesso ■■■■ ha sottolineato nella memoria di costituzione di non

aver mai gestito alcun magazzino o deposito del Comune di Grottammare, di essersi limitato ad utilizzare arredi ed attrezzature per l'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali dell'Ufficio cui era preposto e di avere, dunque, avuto un mero "obbligo di vigilanza" su di essi.

Conseguentemente, il presente giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, può disporsi la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante ■■■ ■■■ consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/09/2024
Per il Direttore della Segreteria dott.ssa Tiziana Camaioni

Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)